

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 12/C (2000/2001)

Si dà atto che la Commissione d'Appello Federale,
nella riunione tenutasi in Roma il 14 dicembre 2000,
ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

Volpari Dr. Giuseppe - Presidente: Martellino Dr. Cesare , Pisani Massamormile Dr. Carlo, Porpora Prof. Domenico, Torri Dr. Ettore - Componenti: Bravi Dr. Carlo - Rappresentante dell'A.I.A.; Segretario: Nocente Dr. Massimo.

1 - APPELLO DELLA S.S. REAL PIEDIMONTE AVVERSO DECISIONI MERITO GARE BROCCOSTELLA/REAL PIEDIMONTE DELL' 1.10.2000 E REAL PIEDIMONTE/MIGNANO DELL' 8.10.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 29 del 26.10.2000)

La C.A.F. dichiara inammissibile, per tardività, ai sensi dell'art. 27 n.2 lett. a C.G.S., e perché sottoscritto da Presidente inibito, l'appello come innanzi proposto dalla S.S. Real Piedimonte di Piedimonte San Germano (Frosinone) e dispone l'incameramento della tassa versata.

2 - APPELLO DELL'ALLENATORE GATTUSO GIUSEPPE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.10.2001, INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART.1 COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 38 del 31.10.2000)

La C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 35 n. 4 lett. d/d1 C.G.S., l'appello come in epigrafe proposto dall'allenatore Gattuso Giuseppe ed ordina incamerarsi la tassa versata.
Collegio composto dai Sigg.ri:

3 - APPELLO DELLA POL. ZENITH SUPERGA PRATO AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2000 AL CALCIATORE LIPARULO ANTONIO E DELL'INIBIZIONE FINO AL 30.9.20,01 AI SIGG.RI BORRELLI PASQUALE E CASANOVA IVO, LORO INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 18 del 9.11.2000)

La C.A.F: dichiara inammissibile, ai sensi dall'art. 35 n. 4 lett. C.G.S., l'appello come innanzi proposto dalla Pol. Zenith Superga Prato di Prato e dispone l'incameramento della tassa versata.

Collegio composto dai Sigg.ri:

Volpari Dr. Giuseppe - Presidente; D'Alessio Avv: Francesco; Marchitiello Dr. Claudio, Martellino Dr. Cesare, Torri Dr. Ettore - Componenti; Bravi Dr.. Carlo - Rappresentante dell'A.I.A.; Segretario: Nocente Dr. Massimo.

4 - APPELLO DELL'A.S. SANTARCANGIOLESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SANTARCANGIOLESE/FANO DEL 3.9.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale - Com. Uff..n. 56 del 9.11.2000) ..

La C.A.F: respinge l'appello come in epigrafe proposto dall'A.S. Santarcangiolese di Santarcangelo di Romagna (Rimini) e dispone l'incameramento della relativa tassa.

5 - APPELLO DELLA U.S. TARCISIA SASSI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ALMA/TARCISIA SASSI DELL'8.10.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta - Com. Uff. n: 18 del 9:11 ~000)

La C.A.F.. in accoglimento dell'appello come sopra proposto dall'U.S. Tarcisia Sassi di Torino; annulla senza rinvio: ai. sensi dall'art. n. 5 C.G.S, le delibere del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Torino e della Commissione Disciplinare, stante l'inammissibilità del reclamo 9.11.2000 proposto al succitato Giudice Sportivo dalla Pol. Alma avverso la regolarità della suindicata gara. Ordina la restituzione della tassa versata.

6 - APPELLO DELLA REGGINA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER N. 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com..Uff n. 19 del 6.1.2000)

La C.A.F., in parziale accoglimento dell'appello come innanzi proposto dalla Reggina-Calcio di Reggio Calabria, annulla la sanzione della squalifica del. campo di gioco per la seconda giornata di gara, già inflitta dai primi giudici, convertendola in quella dell'ammenda di L. 50.000.000. Dispone restituirsi la tassa versata.

Collegio composto dai Sigg.ri:

Volpari Dr. Giuseppe - Presidente; D'Alessio Avv. Francesco, Marchitello Dr. Claudio; Pisani Massamormile Dr. Carlo, Torri Dr. Ettore - Componenti; Bravi. Dr. Carlo - Rappresentante dell'A.I.A.; Segretario: Nocente Dr. Massimo

7 - APPELLO DEL FROSINONE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2000 INFLITTA AL CALCIATORE GRANDE SANDRO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale. per ' l'Attività Interregionale - Com. Uff.n. 76 dell'1.12.2000)

La C.A.F.:accoglie l'appello come sopra proposto dal Frosinone Calcio di Frosinone, riducendo al 15. 12.2000 la sanzione della squalifica già inflitta dai primi giudici al calciatore Grande Sandro. Ordina la restituzione della tassa versata. :

8 - APPELLO DELLA S.S. LAZIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER N. 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE COUTO FERNANDO (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff n. 219 del 6.12.2000)

La C.A.F. accoglie l'appello come innanzi proposto dalla S.S. Lazio di,Roma. riducendo la sanzione della squalifica per n. 3 giornate effettive di gara già inflitta dai primi giudici al calciatore Couto Fernando, a quella della squalifica per n. 2 giornate effettive con ammenda di L. 30.000.000. Ordina restituirsi la tassa versata.

Collegio composto dai Sigg.ri:

Volpari Dr: Giuseppe - Presidente: D'Alessio Avv..Francesco. Marchitello Dr. Claudio, Mocali Dr. Piero. Pisani Massamormile Dr. Carlo - Componenti; Bravi Dr. Carlo - Rappresentante dell'A.I.A Segretario:.. Nocente Dr. Massimo.

9 - APPELLO DELLA S.S. C. NAPOLI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER N. 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n..219 del 6.12.2000)

La C:A.F. accoglie l'appello come sopra proposto dalla S.S.C. Napoli di Napoli, convertendo la sanzione della squalifica del campo di gioco per una gara, già inflitta dai primi giudici; in quella dell'ammenda di L. 80.000.000 con diffida. Dispone la restituzione della relativa tassa.

ORDINANZE

10 - APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIoglimento DEI SIGG:RI CARRON ANGELO, CARRON ARIANNA,-VACCA GIAMPAOLO E BERNO NICO, A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 21 COMMI 2 E 3 N.O.I.F. CON RIFERIMENTO AL FALLIMENTO DEL GIORGIONE CALCIO (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti. Serie C - Com. Uff. n.56/C del 2.11.2000)

11 - APPELLI DEI SIGG.RI ÀURIEMMA MARIO, AURIEMMA RAFFAELE E MINICHINO RAFFAELE CANIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA; PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN QUALSIASI RANGO O CATEGORIA DELLA F.I.G.C., LORO INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 21 COMMI 2 E 3 N.O.I.F. CON RIFERIMENTO AL FALLIMENTO DEL GIORGIONE CALCIO (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 56/C.del 2.11.2000)

Là C.A.F.. riuniti gli appelli come in epigrafe proposti dal Procuratore Federale e dai Sigg.ri Auriemma Mario. Auriemma Raffaele e.Minichino Raffaele Canio ne dispone, su richiesta delle parti. il rinvio a nuovo ruolo.

Il testo integrale della suddetta delibera sarà riportato sul fascicolo delle decisioni della C.A.F., che sarà pubblicato a cura della F:I.G.C. e rimesso agli Organi federali ed alle parti interessate.

Publicato in Roma il 15 dicembre 2000

II. SEGRETARIO GENERALE
Dott. Guglielmo Petrosino

IL PRESIDENTE
Avv. Luciano Nizzola